

Consiglio Regionale della Puglia

3^a Commissione Consiliare Permanente

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 51 DEL 29/11/89

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 29/11/89
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente le osservazioni Governo il 31/10/89 prot 6064
L.r. Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionale del
personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 legge 23
dicembre 1978 n.833 e della L.r. 20 giugno 1989 n. 72. (Fl 53/A)
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____
_____ si allegano emendamenti.
3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: Di Gioia, Bianco, Fazio, Ciannanea, Tedesco, Armenise.
CONTRARI: _____
ASTENUTI: _____
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
_____ Di Gioia Lillino

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

In relazione alla nota n.15736/20202 Cab. del 27/10/1989, con la quale il Commissario del Governo nella Regione Puglia ha comunicato i rilievi del Governo in ordine al disegno di legge regionale indicato in oggetto, si ritiene che i rilievi medesimi possano essere superati sia in punto di legittimità che sul piano del merito della problematica che con il d.d.l. in parola è stata affrontata.

1. Per quanto attiene l'osservazione pregiudiziale, secondo la quale il personale già dipendente degli ospedali psichiatrici convenzionati non può essere destinatario delle norme della legge 20 maggio 1985 n.207, poichè non sarebbe in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge, con particolare riferimento all'art.3 della stessa, si osserva che l'accertamento dei requisiti soggettivi e dei presupposti per l'applicazione delle norme della L.20/5/85 n.207 non costituisce problema di carattere legislativo, bensì amministrativo, per cui sarebbe, se mai, in sede di applicazione ai singoli soggetti della L.n.207/1985, questione di verificare il ricorso dei presupposti e dei requisiti soggettivi previsti dalla L.n. 207/85 e dalla circolare del Ministero della Sanità n.25/1985.

Peraltro la questione dovrebbe intendersi, per l'aspetto legislativo, già superata, atteso che il personale di che trattasi, assegnato ai servizi psichiatrici dipartimentali mediante regolari ed esecutive deliberazioni di assegnazione (trasferimento) adottate dalla Giunta Regionale dal 1978 al 1984, ai sensi dell'art.64, quinto comma, della L.23/12/1978 n.833 ("la regione...disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture

Consiglio Regionale della Puglia - 2 -

3^a Commissione Consiliare Permanente

psichiatriche private che erogano assistenza in regime di convenzione") e della l.r.20/6/1980 n.72, artt.6-7-8, veniva con l'articolo 5, comma terzo, della L.22 maggio 1985 n.33, equiparato al personale incaricato del servizio sanitario nazionale e considerato in proroga legale sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale "non di ruolo" delle UU.SS.LL., ai sensi del d.l. 16 ottobre 1984 n.672, conv.nella L.15 dicembre 1984 n.835.

Pertanto il personale di che trattasi, regolarmente assegnato ai servizi psichiatrici pubblici, incaricato su posti vacanti di organico dei Dipartimenti di salute mentale sulla base delle piante organiche approvate dal Consiglio Regionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art.1 della L.20/5/1985 n.207, in quanto già a rapporto di impiego presso gli ospedali psichiatrici convenzionati, veniva assegnato ai servizi psichiatrici pubblici, ove è stato da sempre utilizzato come personale dipendente incaricato di pubblico servizio; è equiparato in forza delle predette disposizioni della l.r.n.33/1985, art.5, comma terzo, e della L.n.835/1984, articolo unico, al personale incaricato nel servizio sanitario nazionale, ove tuttora presta servizio in attesa di inquadramento.

Il richiamo all'art.3 della L.20/5/1985 n.207 sembra, pertanto, inconferente, poichè il personale già dipendente degli ospedali psichiatrici convenzionati, assegnato ai Dipartimenti di Salute Mentale delle UU.SS.LL., deve essere considerato, a tutti gli effetti, e quindi anche per il profilo dell'applicazione della L.20/5/985 n.207, personale incaricato, e non "a rapporto convenzionale", atteso che - si ribadisce - sotto tutti gli aspetti (orario di servizio, incardinamento nell'organizzazione del Dip.di Salute Mentale, diritti e doveri tipici del rapporto di servizio, esplicazione della pubblica funzione di assistenza sanitaria e ospedaliera nell'ambito dei servizi psichiatrici delle UU.SS.LL., aspetti disciplinari, ecc.) esso ha assolto i compiti propri del personale a rapporto di impiego, a nulla rilevando la circostanza di provenire da istituzione privata convenzionata.

Ai fini di una maggiore puntualizzazione dell'argomento, si precisa, pertanto, che il personale in parola:

- 1) ricopre, a seguito di assegnazione disposta ai sensi dell'art.8 della l.r.n.72/1980, un posto vacante in organico, riportabile ai profilo e posizioni funzionali previsti dal D.P.R. 20/12/1979 n.761, All. 1-2; in tale posto è regolarmente incaricato per effetto del trasferimento operato dagli ospedali psichiatrici convenzionati ai servizi psichiatrici dipartimentali delle UU.SS.LL. ed è già alle dipendenze economiche delle UU.SS.LL.;

./..

b) esso è presente in servizio, nelle piante organiche definitive dei dipartimenti di salute mentale, alle date del 30/6/1984 e del 12/6/1985, nonché del 1° settembre 1985 di trasferimento delle funzioni in materia di salute mentale dalle Province alle UU.SS.LL. (art.1 l.r.n.33/1985);

c) lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 30/1/1982 per l'inquadramento nei posti occupati e disponibili delle piante organiche dei Dipartimenti di Salute Mentale, fatta eccezione, in alcuni casi, per quello dell'età, per il quale soccorre l'art.15, terzo comma del D.P.R. 20/12/1979 n.761, che dispensa il personale in parola dal requisito dell'età nei pubblici concorsi, e, di conseguenza, nella procedura di inquadramento in ruolo ai sensi della L.20/5/1985 n.207, per cui la dispensa dall'età opera in questa procedura al pari che nella procedura concorsuale, essendo l'inquadramento diretto in ruolo procedura succedanea al concorso per questo particolare personale già in servizio presso strutture convenzionate.

2. Per gli ulteriori rilievi, oltre quello pregiudiziale di cui innanzi, esplicitati dal Governo, si precisa quanto segue in riferimento alle singole disposizioni interessate:

-- art.2, secondo comma: le percentuali di riserva sono facilmente individuabili essendo previste solo dal primo comma dell'art.5 della l.r.n.33/1985, per cui dopo art.5, va aggiunto "primo comma"; che ove l'osservazione volesse intendere che deve essere fissata espressamente una aliquota diversa da quella prevista del 40% del personale medico e 60% del restante personale, non è possibile risolvere il problema in termini legislativi, poichè la diversa percentuale di riserva dipende dall'entità del personale in servizio, in relazione alla mobilità ed eventuali dimissioni, sempre nei limiti dei posti previsti nella pianta organica del Dipartimento di Salute Mentale delle UU.SS.LL.; analogamente dicasi per il quinto comma dell'art.2 in parola, anche se non fatto oggetto di rilievo da parte del governo;

-- art.3, secondo comma: l'osservazione è, in verità, difficile da comprendere sul piano della politica legislativa, atteso che gli obiettivi della riqualificazione del personale e dell'incentivazione alla formazione e all'aggiornamento professionale, ripetutamente e con enfasi riportati a tutti i livelli quali propri del servizio sanitario nazionale e della programmazione, vengono puntualmente smentiti da simile interpretazione della normativa, peraltro non fondata, per i seguenti motivi:

a) la legge 3 giugno 1980 n.243 prevede che la riqualificazione sia effettuata dalle regioni nei confronti di tutto il personale, senza distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo, pubblico o privato, essendo diretta a "coloro" che siano in possesso dell'abilitazione di infermiere generico o psichiatrico, da chiunque dipendenti;

5

Consiglio Regionale della Puglia

3^a Commissione Consiliare Permanente

2) l'art.3, secondo comma, del d.d.l. in parola prevede che l'inquadramento nel posto di infermiere professionale abbia decorrenza dalla data di trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni in materia di assistenza psichiatrica, e cioè dalla data del 1 settembre 1985, poichè la l.r.n.33/12.5.1985, entrata in vigore il 19/6/1985 ha trovato attuazione dal predetto 1/9/1985;

3) la data del 1/9/1985 è sempre successiva a quella del 12/7/1985, che è prevista quale inquadramento in ruolo del predetto personale dall'articolo 1 del d.d.l. in esame, per cui la norma dell'articolo unico della l.r.n.7/1983 sarebbe applicata in ogni caso a personale divenuto "di ruolo", a prescindere che la sua applicazione è prevista anche a favore del personale "da trasferire" alle UU.SS.LL., come nel caso di specie (art.1, primo comma, l.r.n.7/1983);

4) il beneficio di che trattasi è stato applicato, in aderenza a quanto previsto dalla l.r. n.7/1983, dagli istituti privati convenzionati (case di cura private, ospedali psichiatrici convenzionati) in via contrattuale ai propri dipendenti, per cui sarebbe veramente inconcepibile, su un piano di coerente politica legislativa, negarlo al personale che abbia optato per la mobilità al fine dell'attuazione della riforma psichiatrica, aggiungendo all'evidente danno economico una ancora più palese delusione rispetto alla scelta effettuata all'indomani dell'entrata in vigore della l. n.180/1978 e n.833/1978.

Ad ogni buon fine va aggiunto dopo la parola "data" 1 settembre 1985"

Con i su riportati chiarimenti ed eventuali precisazioni ripropone la legge, approvata dalla 3^a Commissione il 29 novembre u.s. all'unanimità dei presenti.

Di Gioia Lillino

6

RIAPPROVAZIONE
~~DISPOSIZIONE~~ LEGGE REGIONALE /

"DISCIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DIRETTO NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEI SERVIZI PSICHIATRICI
UTILIZZATO AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 23.12.1978 ,N. 833 E DELLA L.R. 20 GIUGNO 1980, N. 72.

ART. 1

(Inquadramento straordinario)

1. Le norme della legge 20 maggio 1985, n. 207, si applicano, per effetto dello articolo 5, comma terzo, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, al personale degli Istituti psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 20 giugno 1980, n. 72, alla data del 12 luglio 1985 e in servizio alla data di trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica.
2. Il personale dipendente dagli Istituti psichiatrici convenzionati di cui al primo comma, ai fini dell'anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, è iscritto nei ruoli nominativi regionali dalla data del 12 giugno 1985, conservando il trattamento economico in godimento.
3. Il periodo di servizio prestato anteriormente alla data del 12.6.85 dal personale di cui al primo comma nei servizi psichiatrici pubblici è valutato, a tutti gli effetti, quale servizio non di ruolo presso le Unità Sanitarie Locali.

ART. 1

Inquadramento straordinario

- | | |
|----|------|
| 1. | IDEM |
| " | " |
| 2 | IDEM |
| " | " |
| " | " |

ART. 2

(Domande assegnazione sede)

1. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati utilizzato presso i servizi psichiatrici pubblici antecedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 20 giugno 80, n. 72, rimane assegnato alle UU.SS.LL. ove prestava servizio alla data di trasferimento delle funzioni in materia di tutela della salute mentale.
2. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato, per esigenze di servizio, presso sedi non richieste, può chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere assegnato a dipartimenti di salute mentale ove vi siano posti vacanti in organico, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n.33.
3. La riserva prevista dall'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n.33, in caso di un solo posto in organico, si intende per il posto stesso.
4. Le Unità Sanitarie Locali devono definire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti riservati ai dipendenti degli ospedali psichiatrici convenzionati nell'ambito delle aliquote previste dall'articolo 5, primo comma, della L.R. 22 maggio 1985, n. 33.
5. Sono fatte salve le assegnazioni di personale effettuate in applicazione degli artt. 7-8-9 della L.R. 20 giugno 1980, n. 72 e dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'articolo 5, primo comma, della citata legge regionale 22 maggio 1985, n. 33.
6. I posti riservati al personale degli ospedali ^{psichiatrici} convenzionati ai sensi del quarto comma del presente articolo possono essere occupati dalle Unità Sanitarie Locali mediante trasferimento di personale degli stessi Istituti in servizio presso altre Unità Sanitarie Locali, assegnato ai sensi degli artt. 7-8-9 della L.R. 20 giugno 1980, n. 72 e dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33.
7. Ai fini della utilizzazione delle graduatorie di cui all'art. 7 della L.R. 22.5.85, n. 33, sono prese in considerazione, sino alla concorrenza delle percentuali di riserva dei posti in organico previste dall'art. 5 della L.R. 22.5.85, n. 33, le assegnazioni del personale dipendente dagli Istituti convenzionati in servizio

ART. 2

Domande assegnazione sede

1. **IDEM**
"
2. **IDEM**
"
"
centuali di riserva di cui all'art.5 della L.r. 22 maggio 1985,n.33 primé
3. **IDEM**
4. **IDEM**
5. **IDEM**
6. **IDEM**
7. **IDEM**

9

Continua art. 2

continuativo alla data di entrata in vigore della L.R. 20.6.80, n.72, subordinatamente a quelle dei dipendenti in servizio alla data prevista dall'art. 7 della L.R.

20 giugno 1980, n. 72.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unità Sanitarie Locali bandiscono i concorsi per la sistemazione in ruolo, nei limiti delle percentuali di riserva di cui all'art. 5, primo comma, della L.R. 22 maggio 1985, n. 33 e per i posti individuati ai sensi del quarto comma del presente articolo, del personale non inquadrato ai sensi dell'art. 1, primo comma, della presente legge.

ART. 3

(Unità Sanitarie Locali sedi di servizio di tutela della salute mentale)

1. Al personale degli Istituti psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi degli artt. 7-8-9 della L.R. 20 giugno 1980, n.72 e dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33, si applicano le norme del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270.

2. Allo stesso personale con qualifica di infermiere psichiatrico si applicano le norme della L.R. 25 maggio 1983, n. 7, con l'inquadramento nel posto di infermiere professionale a partire dalla data di trasferimento delle funzioni alle U.U.S.S.L.L. ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33, se in possesso del requisito richiesto, o dalla data successiva di conseguimento del diploma di infermiere professionale, con le modalità previste dalla L.R. 27 maggio 1983, n. 7.

Continua art. 2

IDEM

8. IDEM

IDEM

ART. 3

Unità Sanitarie Locali sedi di servizio di tutela della salute menta

1. IDEM

professionale a partire dalla data dal 1 settembre 1985 di trasferimento c

idem

idem

ART. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Le assunzioni di personale dipendente dagli ospedali psichiatrici convenzionati per le figure professionali di operatore professionale di 2^a categoria e di agente tecnico sono effettuate nel rispetto delle percentuali di riserva stabilite dal primo comma dell'articolo 5 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33 e con le modalità previste dagli articoli 41 e seguenti del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, integrativo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270.
2. La selezione è effettuata da una commissione unica regionale così costituita:
 - l'Assessore regionale alla Sanità o un funzionario suo delegato;
 - un esperto nella materia dell'attività prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dall'Assessore regionale alla Sanità;
 - un dipendente di ruolo delle UU.SS.LL. di posizione funzionale uguale a quella oggetto della selezione, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo 20 maggio 1987, n. 270;
 - un dipendente della carriera direttiva amministrativa della Regione-Segretario.
3. La selezione deve essere effettuata sulla base delle graduatorie formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 20.6.1980, n. 72 e dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33.
4. Le prove d'esame e i punteggi sono quelli previsti dall'articolo 45 del D.P.R. 17.9.1987, n. 494.
5. La Giunta regionale approva gli atti della Commissione giudicatrice e provvede alla nomina ed all'assegnazione alle Unità Sanitarie Locali degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
6. Nelle more degli adempimenti previsti dal precedente articolo, l'Assessore regionale alla Sanità può richiedere all'Amministrazione degli ospedali psichiatrici convenzionati il temporaneo utilizzo di personale delle figure professionali indicate nel primo comma, limitatamente al 50% delle percentuali di riserva stabilite dall'art. 2 della presente legge e nel rispetto delle graduatorie formulate ai sensi della L.R. n. 72 del 20.6.1980 e della L.R. n. 33 del 20 maggio 1985.

ART. 4

1. IDEM

2. IDEM

3. IDEM

4. IDEM

5. IDEM

6. IDEM